

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.10.1999
COM(1999) 466 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'Unione europea ha imposto numerose sanzioni economiche e finanziarie alla Repubblica federale di Iugoslavia nell'intento di risolvere in modo duraturo la crisi del Kosovo.

Sebbene non si sia ancora trovata una soluzione definitiva, gli sviluppi verificatisi nella provincia del Kosovo e nella Repubblica di Montenegro inducono a revocare il divieto di volo per quanto riguarda questi due territori della Repubblica federale di Iugoslavia onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto.

La presente proposta della Commissione riguarda un regolamento del Consiglio che esenta la provincia del Kosovo e la Repubblica di Montenegro dal divieto di volo.

Al tempo stesso, però, si propone di inserire disposizioni volte ad evitare, per quanto possibile, che dette esenzioni riducano l'impatto delle misure che continueranno ad essere applicate al resto della Repubblica federale di Iugoslavia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 1999/…/PESC del .. settembre 1999, adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, recante modifica della posizione comune 1999/273/PESC che vieta la fornitura e la vendita di petrolio e prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia, e la posizione comune 1999/318/PESC riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

(1) gli sviluppi verificatisi nella Repubblica federale di Iugoslavia consentono la revoca parziale del divieto di volo imposto dal regolamento (CE) n. 1064/1999;

(2) detta revoca parziale non dovrebbe pregiudicare l'applicabilità degli altri elementi del regolamento (CE) n. 1064/1999 per quanto riguarda la Repubblica federale di Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1064/1999 è così modificato:

1. viene aggiunto l'articolo seguente:

" Articolo 3a

Fatti salvi gli articoli 1 e 2, le autorità competenti elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1520/1999[1] possono autorizzare i voli singoli o in serie effettuati

[1] GU L 177 del 13.7.1999, pag. 10.

da aeromobili civili ai sensi dell'articolo 1, lettera c) tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia a condizione che

(a) l'aeromobile utilizzato per questi voli non sia immatricolato nella Repubblica federale di Iugoslavia né gestito da una compagnia aerea iugoslava, definita all'articolo 1, lettera a), diversa dalla Montenegro Airlines;

(b) il punto di atterraggio o di decollo nella Repubblica federale di Iugoslavia si trovi nella Repubblica di Montenegro o nella provincia del Kosovo;

(c) nel caso dei voli da o verso località della provincia del Kosovo, i pagamenti per la prestazione dei servizi fondamentali richiesti dalla normale esecuzione di detti voli siano effettuati esclusivamente ai prestatori di questi servizi, ad un livello corrispondente alle tariffe medie praticate nel semestre che precede il 19.6.1999 e applicato su base non discriminatoria;

(d) nel caso dei voli da o verso località della Repubblica di Montenegro, i pagamenti per la prestazione dei servizi fondamentali richiesti dalla normale esecuzione di detti voli siano effettuati sul conto delle autorità competenti della Repubblica di Montenegro elencate in allegato al presente regolamento, ad un livello corrispondente alle tariffe medie praticate nel semestre che precede il 19.6.1999 e applicato su base non discriminatoria. "

2. Il testo seguente è aggiunto all'articolo 8:

"3. La Commissione redige e, all'occorrenza, modifica l'elenco delle autorità competenti della Repubblica di Montenegro di cui all'articolo 3a, lettera d) e dei prestatori di servizi fondamentali nella provincia del Kosovo. La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente